



VIII^A COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

DDL 2330

“DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI”

OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI DI CGIL, CISL, UIL

Roma, 16 novembre 2021

Il Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2021 ha approvato un disegno di delega al Governo in materia di contratti pubblici. Dalla relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge delega emerge che l'intervento si è reso necessario per risolvere i problemi applicativi riscontrati a seguito dell'entrata in vigore del Codice 50/2016, delle relative disposizioni integrative e correttive attraverso il decreto legislativo 56/2017 e dei vari provvedimenti legislativi che in più parti hanno finito per derogare alla disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici. Riteniamo che il Codice non abbia mai avuto un reale momento di applicazione integrale, questo alla luce delle innumerevoli modifiche apportate che ne hanno minato la sua consistenza e funzione, determinando l'incertezza della norma e generando le cause di un rallentamento degli investimenti pubblici.

CGIL, CISL, UIL, ritengono pertanto prioritario, prima di procedere ad un nuovo intervento derogatorio, fare un lavoro comune nel quale sia analizzato lo stato normativo ad oggi in essere, intervenendo nel realizzare chiare norme oggi foriere di dubbia interpretazione, verificare concretamente le problematiche che il codice può aver creato e quindi, in rapida successione, intervenire con apposita delega legislativa. Il rischio è che invece si vada nella direzione di una delega che per essere operativa avrà bisogno di ulteriori decreti attuativi generando così ulteriori appesantimenti burocratici, vero ostacolo nella realizzazione delle opere infrastrutturali.

Il sistema degli appalti pubblici in Italia necessita, per funzionare, di stabilità normativa e di una legislazione ordinaria che possa esplicare i suoi effetti positivi negli anni, invece si continua ad avere procedure emergenziali e derogative che si succedono le une alle altre. Crediamo opportuno che nell'ambito della discussione e poi delle decisioni che ne conseguiranno taluni aspetti d'ordine generale siano tenuti ben presenti per avere una normativa equilibrata nei diversi settori. Sotto questo aspetto riteniamo necessario sottolineare con i lavori e le forniture, l'importanza degli appalti nei servizi, con particolare riguardo a quelli di alta intensità di manodopera. Aspetto questo tenuto fin troppo in ombra. Come anche va sciolto il nodo della legislazione secondaria inerente ai regolamenti; sotto questo profilo è auspicabile, per le loro specificità, avere il regolamento attuativo delle opere e quello dei servizi. Riteniamo poi indispensabile che il legislatore preveda un regime transitorio per l'applicazione delle norme al fine di permettere una capacità di adeguamento operativo da parte della PA e le stesse Stazioni Appaltanti che saranno chiamate ad avere un ruolo di non secondaria importanza.

Consideriamo necessario, al fine di una effettiva governance, che nella Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e relativamente alla effettuazione e ricognizione sullo stato di attuazione del Codice, sia prevista la presenza delle parti sociali sindacali e datoriali.

Al fine di rendere più rapide le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici occorre procedere ad una riduzione delle stazioni appaltanti e in parallelo ad una loro qualificazione e implementazione dell'organico operando un sistema di formazione permanente degli addetti, realizzando la digitalizzazione delle procedure.

Per quanto riguarda il corretto funzionamento dell'istituto del Dibattito Pubblico andrebbe riconsiderato il ruolo e la funzione della preposta Commissione Nazionale, prevedendo la presenza delle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che dovrebbe essere un soggetto terzo e indipendente. Lo stesso dibattito pubblico, per essere tale, dovrebbe essere applicato non solo quando i promotori siano l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, ma deve essere prevista la possibilità di una sua proposizione da parte dei privati.

Sono da riconsiderare, riportandole a normalità, le procedure di semplificazione negli appalti sotto soglia che hanno elevato, attraverso le procedure senza evidenza pubblica, la discrezionalità, fino all'arbitrio, delle stazioni appaltanti, recuperando gli aspetti di trasparenza, concorrenza e rafforzando i criteri di rotazione e i controlli nel sistema degli appalti.

E' necessario, ai fini di una effettiva tutela dei diritti dei lavoratori:

- 1) estendere e rafforzare l'applicazione delle clausole sociali nei cambi d'appalto, per gli appalti sotto e sopra soglia, in tutti i settori e rendendole obbligatorie, anche per i settori ad oggi sprovvisti.
- 2) rafforzare l'applicazione del contratto nazionale e territoriale, come previsto dall'art. 30 e dall'art. 50 del D.lgs. 81/2021, riferito all'oggetto dell'appalto e alle attività (anche svolte in modo prevalente), contrastando il dumping contrattuale;
- 3) prevedere, come è attualmente solo per i costi della sicurezza, l'esclusione anche del costo della manodopera come possibile oggetto di ribasso;
- 4) ribadire, per come indicato dalle direttive europee, la centralità dell'offerta economicamente più vantaggiosa con il superamento del criterio del prezzo più basso;
- 5) consolidare, estendere e rendere esigibile, l'istituto della responsabilità in solido;
- 6) rafforzare, nella costruzione dei bandi di gara, i meccanismi di premialità per assumere e incrementare la presenza di giovani e donne;
- 7) rafforzare l'applicazione della normativa sulla prevenzione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 8) prevedere bandi tipo e contratti tipo per standardizzare tutte le stipule tra contraenti (appaltante – appaltatore e appaltatore e sub-appaltatore), incentivando la contrattazione di anticipo.

Sui principi di delega sono presenti alcune definizioni e semplificazioni scritte in modo in troppo generico e la cui traduzione potrebbe determinare, con i decreti legislativi successivi, una difformità applicativa ed interpretativa del Codice, anche rispetto a tutele consolidate nel tempo e ormai patrimonio di tutti che non possono essere peggiorate e/o superate.

Il contributo delle ipotesi di emendamento, è quello di ricondurre con certezza a norma generale quelle norme a tutela del lavoro e della sicurezza, della legalità, presenti nel D.lgs. 50/2016, attuate poi con decreti successivi, e quelle tutele modificate e/o implementate positivamente nel tempo.

Tra queste ultime alcune norme positive contenute nel DL Semplificazioni 2021 (convertito in legge 108/2021), pensate per l'attuazione del PNRR, che si sommano a quelle introdotte dal DL Semplificazioni 2020 (convertito in legge 120/2020).

Si tratta, pertanto, di capire se si è alle prese con una sorta di nuovo Testo Unico che consolida semplificazioni e tutele condivise anche con le Organizzazioni Sindacali (da ultimo quanto previsto dalla legge 120/2020 Governo Conte II e dagli articoli 49 e ss. del decreto 77/2021) o di un possibile stravolgimento. In questo ultimo caso si determinerebbe il venir meno della sintesi politica trovata in precedenza con soddisfazione di tutti.

Sulla base di queste considerazioni, CGIL, CISL, UIL, formulano le seguenti osservazioni ed emendamenti:

Art. 1

Dopo le parole “relativi a lavori, servizi, forniture” aggiungere “e concessioni”.

Aggiungere un nuovo capoverso come sotto riportato:

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture e concessioni, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

Aggiungere alla fine del comma 1 art. 1 le parole “Viene istituita una cabina di regia, così come individuata all’art. 212 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con la partecipazione delle Organizzazioni datoriali e Organizzazioni Sindacali comparativamente rappresentative sul piano nazionale per la verifica dinamica delle varie deroghe applicate al codice e per coordinare eventuali soluzioni correttive e di miglioramento che venissero riscontrate nell’adozione del Codice Appalti e nel presente Decreto”.

Comma 2 lettera a)

dopo le parole *“richiesti dalle direttive stesse”* aggiungere: *“ferme rimanendo le inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza”.*

Motivazione: dopo il positivo intervento sul nuovo art.105 del dlgs 50/2016 a seguito del Decreto 77/2021, convertito con la legge 108/2021 e che ha “risolto” la questione posta dalla procedura Ue di infrazione sui sub appalti (più liberalizzazione degli stessi a fronte di più garanzie per i lavoratori e di certezze sulla non “cedibilità dei contratti” per evitare sfasamenti nella concorrenza), introducendo nuove tutele che si aggiungono a quelle di cui al comma 16 dello stesso art. 105 (attuate ora dal Decreto Ministero del Lavoro n. 143/2021) e degli art. 30 (applicazione dei CCNL) 23 e 50, occorre evitare di confondere il “gold plating amministrativo” con quello “sociale”, presente nelle stesse Direttive Comunitarie al fine di tutelare lavoro e sicurezza e contrastare l’economia sommersa (obiettivo anche del PNRR) e l’illegalità. Oggi il combinato disposto dei diversi articoli del Codice, finalmente attuati in tutte le loro parti, garantisce questo equilibrio.

Nuovo testo

lettera a) perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee, mediante l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ferme rimanendo le inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza, al fine di assicurare l’apertura alla concorrenza e al confronto competitivo fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, tenendo conto delle specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, anche con riferimento alla fase esecutiva, nonché di assicurare la riduzione e la razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici, con ridefinizione del regime della disciplina secondaria, ove necessario;

Comma 2 lettera b)

a conclusione del punto b) aggiungere dopo le parole *“del personale operante nelle stazioni appaltanti;”* le parole *“caratterizzando la qualificazione informatica e l’interoperabilità, come criterio vincolante per la definizione di permanenza del titolo di stazione appaltante, con particolare riferimento all’utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, del ricorso al fascicolo virtuale dell’operatore economico e relativi motivi di esclusione, alle soglie dimensionali e alla complessità delle opere, servizi o forniture oggetto di appalto”.*

Motivazione: alcune delle critiche alle attuali norme in tema di stazioni appaltanti, riguardano la complessità dei criteri individuati per la qualificazione delle stesse. Da notare come anche su questo punto non vi sia alcun riferimento al tema della digitalizzazione e della interoperabilità (presente invece nel punto f e nel punto i anche se in via incidentale) e positivamente normato (ma da attuare) dall’art. 53 del decreto 77/2021 (obbligo interoperabilità Banca Dati Anac, fascicolo virtuale dell’operatore economico e relativi motivi di esclusione, ecc.). Occorre introdurre esplicitamente, unitamente al criterio della qualificazione delle strutture ed alla professionalizzazione degli operatori della PA, il tema della qualificazione informatica e della interoperabilità, superando il rinvio a successivi decreti - come previsti dal dlgs. 50/2016 il cui mancato varo determina il sostanziale blocco del tema qualificazione.

Nuovo testo

lettera b) ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, al fine di conseguire la loro riduzione numerica, nonché l'accorpamento e la riorganizzazione delle stesse, anche mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche; potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti caratterizzando la qualificazione informatica e l'interoperabilità, come criterio vincolante per la definizione di permanenza del titolo "stazione appaltante", con particolare riferimento all'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, del ricorso al fascicolo virtuale dell'operatore economico e relativi motivi di esclusione, alle soglie dimensionali e alla complessità delle opere, servizi o forniture oggetto di appalto;

Comma 2 lettera c)

Aggiungere a conclusione le parole: "ferme rimanendo le inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza".

Nuovo testo

lettera c) semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali ferme rimanendo le inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza;

Comma 2 lettera e)

All'inizio del punto cancellare le parole "della facoltà ovvero", cancellare le parole "in particolare ove riguardi beni culturali" e la parola "premiali".

Sostituire le parole "possono essere indicate" con la parola "sono".

Al punto 2 dopo le parole "all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire" aggiungere le parole "anche in maniera prevalente"; aggiungere a conclusione le parole "nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in sub appalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare".

Al punto 3) la parola "promuovere" è seguita dalle parole "meccanismi e strumenti anche di premialità per realizzare"

Motivazione: Siamo in presenza di un aspetto di natura politica e di merito. Le stesse direttive comunitarie riconoscono allo Stato Nazionale la potestà legislativa su condizionalità sociali (il c.d. "gold plating sociale"). Non può essere una facoltà (come oggi non è infatti e questi aspetti non sono oggetto di contestazione in sede comunitaria) il rispetto del contratto nazionale e territoriale in relazione all'oggetto e prestazione, svolta anche in maniera prevalente (criterio del contratto leader, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e Organizzazioni Datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, così da avere certezza nei costi stimati, ecc. e come previsto dall'attuale art. 30 c. 4) così come la stabilità occupazionale con l'inserimento nei contratti di clausole sociali (non solo clausola sociale art. 50 ma anche subentro per fallimento, riassegnazione, ecc.) o il Durc di Congruità (oggetto, per gli appalti di lavori, anche di un Accordo tra tutte le parti sociali del settore, recepito poi dal Decreto Ministero del Lavoro, attuativo del Codice, n. 143/2021) o le norme a tutela dei lavoratori in sub appalto introdotte novellando l'art. 105 comma 14, a seguito del DL 77/2021. Insomma non si possono certo ridurre le tutele che già vi sono nell'attuale Codice dei Contratti e normativa derivata. Semmai – si veda la proposta di scorporare non solo i costi della sicurezza, ma anche quelli della manodopera (per evitare il rischio di sotto inquadramento, di denuncia solo parziale delle ore lavorate, di applicazione di ccnl cosiddetti "pirata", ecc.) – alla luce delle buone pratiche, le attuali tutele andrebbero rafforzate, vista anche la significativa e positiva ripresa degli appalti pubblici, con ciò che questo comporta in termini di possibile aumento di irregolarità, infortuni, ecc.. Aspetto diverso è il concetto di premialità esclusivamente nei casi in cui (come da decreto 77/2021) si voglia realizzare l'assunzione di donne, giovani, disabili ecc. oltre gli obblighi minimi di legge.

Nuovo testo

lettera e) previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono indicate, come requisiti necessari dell'offerta, criteri orientati tra l'altro a:

- 1) promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;*
- 2) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in sub appalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;*
- 3) promuovere meccanismi e strumenti, anche di premialità, per realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità;*

Comma 2 lettera f)

Dopo le parole *“la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti”* aggiungere le parole *“attraverso la piena attuazione della Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici e il fascicolo virtuale dell'operatore economico e relativi motivi di esclusione da esso segnalati”*.

Togliere le parole: *“il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici”*

Motivazione: in alternativa al richiamo/modifiche proposte alla lettera b), si potrebbe inserire anche qui. L'obiettivo del criterio di delega è infatti quello dello sveltimento, della semplificazione e della non ripetitività delle procedure e degli atti che riguardano i soggetti partecipanti, oltre che la legalità. L'art.53 del dl 77/2021 ha modificato l'art.29 del Dlgs 50/2016 e ha reso concretamente esigibile, superando la congerie di provvedimenti attuativi, la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, nonché il Fascicolo Virtuale dell'operatore economico. Si tratta semmai di normare poi, con tempi certi, attuazione direttamente nei decreti delegati senza ulteriori rimandi a produzione secondaria.

Nuovo testo

lettera f) riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure, il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione e la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, attraverso la piena attuazione della Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici e il fascicolo virtuale dell'operatore economico e relativi motivi di esclusione da esso segnalati, nonché di quelli relativi al pagamento dei corrispettivi e degli acconti dovuti in favore degli operatori economici, in relazione all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori;

comma 2 lettera h)

dopo *“in materia di opere pubbliche”*, cancellare le parole *“anche attraverso la ridefinizione e l'eventuale riduzione dei livelli di progettazione”*.

Motivazione: l'elemento di fragilità dell'appalto di lavori da sempre è costituito dalla mancanza di qualità della progettazione. Un aspetto, questo, che ha determinato in fase di esecuzione una mole enorme di contenziosi, l'abuso delle procedure di varianti in corso d'opera con una dilatazione enorme nei tempi di realizzazione delle opere e l'aumento stesso dei costi. Aspetti che hanno determinato le cause principali del blocco degli appalti. Crediamo essenziale, con la velocizzazione dei tempi di approvazione, la realizzazione di una elevata qualità della progettazione. In tale ambito resta centrale l'articolazione della progettazione secondo i tre livelli di successivi approfondimenti tecnici ovvero, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo e il progetto esecutivo.

Nuovo testo

lettera h) semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione della composizione e dell'attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici

comma 2 lettera i)

occorre una lettura "coordinata" in tema di informatizzazione delle procedure ed interoperabilità tra le lettere b); f); i);

comma 2 lettera l)

cancellare l'intero articolo

Motivazione:

"L'individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nelle valutazioni delle offerte e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo", non trova una nostra condivisione. Riconfermiamo la volontà di procedere all'assegnazione dei bandi attraverso il ricorso dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Preme inoltre segnalare che in qualsiasi caso, i costi della manodopera e della sicurezza devono sempre essere scorporati dagli importi soggetti ad offerta di appalto.

Comma 2 lettera n)

Dopo le parole "*anche mediante previsione di contratti tipo*", aggiungere "*tra appaltante e appaltatore e appaltatore e sub appaltatore, nonché di bandi tipo e incentivando la contrattazione sindacale di anticipo*", di seguito cancellare la congiunzione "*ed*".

Motivazione:

E' di fondamentale importanza standardizzare gli schemi di contratto utilizzati dalle stazioni appaltanti, in modo da orientare in maniera corretta e coerente con le norme, tutte le stipule tra contraenti: stazione appaltante e affidatario e tra appaltatore e sub appaltatore. I contratti tipo e bandi tipo devono contenere i requisiti minimi e le chiare responsabilità tra le parti che lo stipulano, la clausola sociale formulata in maniera chiara e precisa al fine di garantire il corretto passaggio dei lavoratori, nonché clausole per l'attuazione della parità di trattamento economico e normativo tra lavoratori in appalto e lavoratori in sub appalto con l'applicazione del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e Organizzazioni Datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, disposizioni sull'immediata esecuzione della responsabilità in solido a tutti i livelli. Tali obiettivi possono essere raggiunti anche incentivando la contrattazione di anticipo, quale strumento che ha condotto, in alcuni territori, a risultati efficaci sia per i lavoratori che per le stazioni appaltanti, prevedendola come buona pratica.

Nuovo testo:

lettera n) razionalizzazione, semplificazione, anche mediante previsione di contratti tipo tra appaltante e appaltatore e appaltatore e sub appaltatore, nonché di bandi tipo, e incentivando la contrattazione sindacale di anticipo. Estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, anche al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali, oltre che per gli operatori del mercato delle opere pubbliche, garantendo trasparenza e la pubblicità degli atti.

Comma 2 lettera s)

Dopo la parole “concessionari” aggiungere le parole: “senza vincoli di subappalto/esternalizzazione”.

A conclusione della lettera aggiungere le parole “sulla base degli standard qualitativi e di operatività basati sull'utilizzo di manodopera qualificata di cui ai LEP; prevedendo condizioni di impiego regolate dai CCNL nazionali di settore, tenendo conto della natura del servizio e delle prestazioni nei quali dovranno essere tutelate le attività svolte direttamente dal concessionario con proprio personale o propri mezzi;”.

Motivazione: occorre operare una distinzione tra regole per lavori; forniture e servizi. In particolare l'attuale prassi per gli appalti in tema di servizi è assolutamente carente. Occorre nel principio di delega introdurre il tema della qualità dei servizi (LEP – livello essenziale delle prestazioni) e della qualità del lavoro e delle prestazioni inoltre, la proposta emendativa ha lo scopo di superare quanto previsto dall'art. 177 del D.Lgs. n. 50/2016. L'articolo in questione, nell'introdurre l'obbligo a carico dei concessionari in essere di esternalizzare a terzi almeno l'80% dei contratti inerenti alla concessione, sta mettendo in pericolo non solo la qualità dei servizi erogati, ma anche la qualità dell'occupazione. Il tentativo di frammentare la gestione di determinate attività, infatti, rischia di produrre dumping contrattuale e nuova precarietà all'interno degli stessi settori.

A ciò si aggiunge la ricaduta in termini occupazionali che la norma produce: nei settori dei servizi di interesse economico generale (servizio rifiuti, distribuzione di energia elettrica e gas) sarebbero a rischio decine di migliaia di posti di lavoro.

Nuovo testo

lettera s) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari senza vincoli di subappalto/esternalizzazione, anche al fine di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione di servizi e, in particolare, dei servizi di interesse economico generale, sulla base degli standard qualitativi e di operatività basati sull'utilizzo di una manodopera qualificata di cui ai lep; prevedendo condizioni d'impiego – orari, condizioni contrattuali- sicurezza- clausole sociali, etc.- regolati dai CCNL nazionali di settore, tenendo conto della natura del servizio e delle prestazioni, nei quali dovranno essere tutelate le attività svolte direttamente dal concessionario con proprio personale o propri mezzi; (.....).

CGIL Corso d'Italia, 25 – 00198 Roma

CISL Via Po, 21 – 00198 Roma

UIL Via Lucullo, 6 – 00187 Roma